



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Paola Vella	Presidente
Cosmo Crolla	Consigliere
Luigi D'Orazio	Consigliere
Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Filippo D'Aquino	Consigliere Rel.

Oggetto:

Fallimento	-
giudicato penale	-
art. 654 c.p.p.	-
litisconsorzio	
necessario - trust	
gratuito - esclusione	
Ud.05/06/2026 CC	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17747/2025 R.G. proposto da:

Time 1 S.r.l., [redacted] nella qualità di trustee del Trust [redacted]
[redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted]
[redacted]

-ricorrente-

contro

Fallimento [redacted] 1882 S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore
[redacted]
[redacted]

-controricorrente-

nonché contro

Franceschetti Antonio

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1392/2025
depositata il 19/05/2025, notificata il 21/05/2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dal
Consigliere Filippo D'Aquino.



FATTI DI CAUSA

1. Il Fallimento [REDACTED] 1882 S.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Como in data 11 maggio 2018, ha chiesto dichiararsi in via principale l'inefficacia ex artt. 66 l.fall. e 2901 cod. civ. -e in via graduata ex art. 67, primo comma, n. 1, l.fall.- di due distinte cessioni di rami di azienda in via cumulativa, la prima in data 30 ottobre 2017 in favore del *trust* « [REDACTED] per la quale sono stati convenuti in qualità di *trustee* Antonio Franceschetti e [REDACTED] la seconda in data 5 dicembre 2017, nei confronti di TIME 1 S.r.l.; i contratti di cessione, stipulati per atto pubblico, vedevano – come risulta dalla sentenza impugnata – il [REDACTED] da un lato quale amministratore della società cedente e dall'altro, rispettivamente, quale *trustee* del primo cessionario e legale rappresentante del secondo.

2. Il convenuto [REDACTED] – per quanto qui rileva – ha eccepito la non integrità del contraddittorio in relazione alla cessione del ramo di azienda in favore del *trust* « [REDACTED] per omessa citazione in giudizio, quali litisconsorti necessari, dei beneficiari del *trust* (figli e moglie del [REDACTED]) ».

3. Come risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Como, previo espletamento di CTU, ha rigettato le domande nei confronti del Franceschetti e ha accolto la domanda principale ex art. 66 l.fall. nei confronti degli altri due convenuti. Nel rigettare l'istanza di estensione del contraddittorio ai beneficiari del *trust*, ha altresì accertato che il convenuto [REDACTED] era unico titolare di diritti, avendo questi la disponibilità dei beni conferiti in *trust* a termini delle «*clausole nn. 7, 13 1 lett. a e 20 dell'atto istitutivo del Trust*». Il giudice di prime cure ha, conseguentemente, ritenuto che i beneficiari avessero un mero interesse all'amministrazione dei beni conferiti in *trust*, con facoltà «*non connotate da realtà, assoggettate a valutazioni discrezionali del (solo) trustee*», costituendo il *trust* atto a titolo gratuito, al pari dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.



4. E' stato, poi, accertato dal Tribunale – come si legge nella sentenza impugnata - *«che la cessione del ramo d'azienda del 30.10.2017 al Trust [redacted] costituiva uno degli atti mediante i quali [redacted] 1882 in liq., in un ristretto lasso di tempo, si era di fatto spogliata di tutti i suoi beni, determinando non solo una variazione qualitativa del patrimonio della società, che aveva comportato maggiore incertezza e difficoltà nel soddisfacimento del credito dei propri creditori, ma anche compromesso la stessa consistenza patrimoniale (...) nel verbale di assemblea di approvazione del bilancio finale di liquidazione alla data del 11.12.2017 (...) si era dato atto che "in base al su esposto bilancio il residuo attivo da ripartire ai soci è pari a euro 0"»*. Ai fini della *scientia damni*, il tribunale ha valorizzato la coincidenza degli organi gestori di cedente e cessionari.

5. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello di Time 1 S.r.l. e di [redacted] in qualità di *trustee* del Trust *«[redacted] Il giudice di appello ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio in pendenza di altro giudizio promosso dal Fallimento, volto alla declaratoria di inefficacia di una altro Trust (Sal 1882 S.r.l.), stante il diverso oggetto dei due giudizi.*

6. Il giudice di appello ha rigettato l'istanza di estensione del contraddittorio ai beneficiari del *trust* cessionario del ramo di azienda in data 30 ottobre 2017, confermando la sentenza di primo grado e richiamandosi ai principi espressi da questa Corte (Cass., n. 34075/2024).

7. La corte distrettuale ha poi ritenuto passata in giudicato la statuizione del primo giudice di inopponibilità della scrittura del 1° settembre 2017 di cessione del ramo di azienda al *trust* *«[redacted] accertando la diversità del suo contenuto rispetto al contratto preliminare, dove era previsto l'accollo di debiti del cedente, e che comunque il valore del ramo di azienda sarebbe stato sproporzionato anche considerando l'accollo dei debiti. Analoghe considerazioni ha svolto in relazione alla cessione dell'altro ramo di azienda a Time 1 S.r.l. accertandosi,*

n. 17747/2025 R.G.



ulteriormente, che non vi era prova del pagamento di alcuni dei debiti accollati. Per l'effetto, ha rigettato la richiesta di rinnovazione della CTU, fondata sull'omesso conteggio dell'accollo dei debiti.

8. La corte territoriale ha, infine, ritenuto irrilevanti gli esiti del procedimento penale in cui il [REDACTED] è stato assolto dalla imputazione di distrazione dei rami di azienda in oggetto tramite le menzionate cessioni, stante l'autonomia del processo civile dal processo penale.

9. Time 1 S.r.l. e [REDACTED] in qualità di *trustee* del Trust «[REDACTED]» propongono ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento. L'intimato Antonio Franceschetti non si è costituito in giudizio. I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo state dal ricorrente puntualmente richiamate le parti della sentenza oggetto di censura e adeguatamente illustrati i relativi motivi di impugnazione, peraltro relativi alle specifiche censure denunciate.

2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 652 cod. proc. pen. e 2901 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante l'assoluzione di [REDACTED] dai reati di bancarotta, per avere distratto l'attivo con la cessione dei due rami di azienda oggetto di causa. Si invoca la formazione del giudicato esterno in sede penale, essendo la sentenza penale passata in giudicato in data 23 marzo 2025, prima del deposito della comparsa conclusionale del Fallimento appellato. Secondo i ricorrenti, la sentenza penale ha assolto [REDACTED] dai reati di bancarotta, per non avere commesso il fatto, sulla base di accertamenti in fatto coincidenti con quelli del presente giudizio; in particolare, il giudice penale avrebbe rilevato l'erronea valutazione del CTU nel non avere considerato le ingenti passività



accollate ai cessionari ai fini del delitto di bancarotta, ritenendo insussistente la sproporzione del prezzo. L'effetto del giudicato penale sul giudizio civile a termini dell'art. 652 cod. proc. pen. comporterebbe, ad avviso dei ricorrenti, la preclusione dell'accertamento dell'impoverimento del patrimonio del cedente, stante l'accertata assenza di sproporzione del prezzo di cessione dei rami di azienda, facendo venir meno il fatto costitutivo del pregiudizio per i creditori di cui all'art. 2901 cod. civ.

3. Per ragioni di connessione vanno esaminati con il primo motivo anche il terzo e il quarto.

4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 66 l.fall. e 2901 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione proposta, basandosi sulle conclusioni del CTU. Parte ricorrente si richiama, quanto al presupposto soggettivo, alla sentenza penale di assoluzione, che, escludendo l'effetto depauperatorio per il cedente, avrebbe fatto cadere un elemento decisivo ai fini della *scientia damni*, in considerazione dell'accertato accollo da parte dei cessionari dei debiti del cedente. L'accollo dei debiti, già previsto nella scrittura del 1° settembre 2017, dimostrerebbe l'assenza di sproporzione dei corrispettivi e comporterebbe il venir meno, al pari del delitto di bancarotta, anche del pregiudizio alle ragioni dei creditori.

5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 67 l.fall., nonché omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di verificare che l'effettiva data di stipulazione dei contratti è il 1° settembre 2017, oltre il periodo sospetto di cui all'art. 67 l. fall.

6. I motivi primo, terzo e quarto sono infondati.

7. La sentenza penale prodotta sub doc. W è passata in giudicato e la curatela del fallimento si è costituita parte civile in quel giudizio,



chiedendo la condanna al risarcimento dei danni. Dunque, l'efficacia di giudicato sarebbe astrattamente predicabile in relazione al solo ricorrente [redacted] trustee del trust « [redacted] e imputato quale amministratore unico della [redacted] 1882 S.r.l. dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 219, 223 primo comma, 216, primo comma, n. 1, l.fall.) e semplice (artt. 224 e 217, primo comma, l.fall.). Nessuna eccezione di giudicato può, invece, essere predicata dal ricorrente Time 1 S.r.l., soggetto estraneo agli effetti soggettivi del giudicato penale.

8. In ogni caso, il presente giudizio non rientra nel campo di applicazione dell'art. 652 cod. proc. pen., quale giudizio civile di danni, poiché ha un oggetto diverso dal risarcimento dei danni; ad essere applicabile è invece l'art. 654 cod. proc. pen., in base al quale – come puntualmente osserva il controricorrente – *«a rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che la situazione sostanziale, l'effetto giuridico dedotto nel processo civile, sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale»* (Cass., n. 27787/2005; conf., Cass., n. 30992/2023).

9. La pregiudizialità opera, in tal caso, non diversamente che per un qualsiasi giudicato esterno opponibile al giudice civile, in cui i fatti dedotti nel giudizio civile sono *«collegati normativamente alla commissione del reato»*. Più precisamente, il giudicato esterno opera ove due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, con accertamento in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le cause; punto che forma la premessa logica indispensabile della statuizione della sentenza e che preclude il riesame dello stesso punto già accertato e risolto (Cass., n. 21228/2026; Cass., n. 24411/2025; Cass., n. 16224/2025; Cass., n. 41895/2021; Cass., n. 11754/2018; Cass., n. 15339/2016; Cass., Sez.

n. 17747/2025 R.G.



U., n. 26482/2007). Ove, invece, l'accertamento dei fatti in sede penale non gode di pregiudizialità, permane il regime del «*doppio binario*» tra giudizio civile e giudizio penale, in base al quale ogni giudice può (e deve) autonomamente accertare i fatti, valorizzando eventualmente, secondo il proprio libero convincimento, le prove acquisite e valutate fuori dal giudizio (anche in sede penale) quali prove atipiche (Cass., 25067/2018; Cass., n. 840/2015).

10. Nella specie, il [REDACTED] è stato tratto a giudizio per i delitti sopra indicati (*sub* p.to 7) per avere alienato a prezzo vile i due rami di azienda oggetto di revocatoria ordinaria, oltre ad avere ceduto ad analoghe condizioni finanziarie un terzo ramo di azienda e avere conferito in *trust* di nuova costituzione il residuo patrimonio sociale. Il giudice penale, dopo avere ricostruito (peraltro, in maniera poco comprensibile: pag. 6 doc. W) gli iniziali rapporti tra la società fallita e il *trust* «[REDACTED] (preesistente alla società dichiarata fallita), ha escluso – per quanto qui rileva – la sproporzione del corrispettivo della cessione dei due rami di azienda, da un lato accertando che la cessione comprendeva il trasferimento («*accollo*») ai cessionari dei debiti dei singoli rami ceduti (nei confronti di dipendenti, professionisti, banche e fornitori strategici), dall'altro ritenendo erronee le conclusioni della CTU nominata in primo grado nel giudizio civile (sentita nel processo penale ex art. 238 cod. proc. pen.), e disconoscendone perciò le conclusioni, sia pure in termini dubitativi («*non può affermarsi con certezza l'effetto di impoverimento del patrimonio della fallita*»).

11. Il giudizio sulla assenza di sproporzione del corrispettivo della cessione del ramo di azienda al *trust* – centrale nel processo penale nei confronti del [REDACTED] quale amministratore della società debitrice (astrattamente pregiudiziale per l'azione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 1, l.fall., proposta in via graduata) – non costituisce antecedente logico del fatto costitutivo oggettivo dell'azione revocatoria



ordinaria (pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori o *eventus damni*), il quale ricorre anche in caso di trasformazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento dei creditori (*ex multis*, Cass., n. 11649/2025; Cass., n. 11296/2025; Cass., n. 10298/2025). Giudizio al quale sono giunti i giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito, ove si è accertata la trasformazione qualitativa e la definitiva compromissione del patrimonio della società debitrice, spogliata di ogni bene utilmente aggredibile. L'effetto economico prodotto dalle cessioni dei rami d'azienda sul patrimonio della società debitrice è stato quello della definitiva compromissione della garanzia patrimoniale, indipendentemente dalla congruità del corrispettivo di cessione. E ciò basta a integrare il presupposto oggettivo dell'azione proposta, senza che abbia incidenza il giudicato penale sull'assenza di sproporzione del corrispettivo di cessione. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha valutato autonomamente gli esiti della CTU redatta in sede civile per la cessione dei rami di azienda e ha disconosciuto il giudizio dato dal giudice penale alla CTU, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, non essendo l'*eventus damni* collegato «*normativamente alla commissione del reato*» (Cass., n. 27787/2005, cit.).

12. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello ha rigettato l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del *trust*. Trattandosi di *trust* liquidatorio, l'atto dispositivo sarebbe (ad avviso dei ricorrenti) a titolo oneroso in favore dei beneficiari, creditori essi stessi della società disponente e, pertanto, litisconsorti necessari.

13. Il motivo, riguardante anch'esso la sola revocatoria della cessione di azienda in favore del *trust*, è infondato. E' passato in cosa giudicata l'accertamento compiuto sin dal primo grado di giudizio – come esposto in narrativa – secondo cui il *trust* «[redacted] è atto a titolo gratuito, non



diversamente da un fondo patrimoniale. Il *trust* aveva come beneficiari la moglie e i figli del [REDACTED] soggetti privi di legittimazione passiva a tenore delle clausole nn. 7, 13, 1 lett. a e 20 dell'atto istitutivo del *trust*. Tali clausole attribuiscono al *trustee* la disponibilità, ai fini della realizzazione degli scopi del *trust*, dei beni, che sarebbero poi divenuti oggetto del contratto di cessione del ramo d'azienda; i beneficiari hanno solo un interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in *trust*, senza che questa integri una posizione di diritto soggettivo. Il *trust* familiare tende a realizzare, difatti, gli effetti propri di un fondo patrimoniale e non vede perciò come legittimati passivi – neanche sul piano impositivo (Cass., n. 25478/2015) – i beneficiari, i quali hanno un mero interesse alla corretta amministrazione dei beni, che non legittima la loro partecipazione all'azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferiti in *trust* (Cass., n. 15113/2026; Cass., n. 9320/2019; Cass., n. 24778/2018; Cass., n. 9637/2018; Cass., n. 19376/2017).

14. Né può essere richiamata la diversa giurisprudenza in tema di *trust* di garanzia, questo sì a titolo oneroso e, quindi, tale da coinvolgere nel giudizio i beneficiari (Cass., n. 13388/2018). Quest'ultimo *trust* ottimizza il patto marciano, onerando il *trustee* a liquidare al meglio i beni conferiti in garanzia; sicché la revocatoria dei beni conferiti in *trust* metterebbe in pericolo la realizzazione della garanzia dei beneficiari, legittimandoli al giudizio come litisconsorti necessari. Caso affatto differente da quello di specie, in cui il *trust* costituisce negozio a titolo gratuito.

15. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omissa di sospendere il giudizio in pendenza del giudizio relativo al *Trust* Sal 1882 S.r.l.

16. Il quinto motivo è inammissibile in quanto, oltre a non essere stata censurata la *ratio decidendi* secondo cui si tratta di cause di diverso



oggetto, per le quali non può operare la sospensione, difetta altresì l'interesse, in quanto la causa asseritamente pregiudicante (giudizio n. 3868/2024 R.G. di questa Corte) è stata già decisa, come dà atto il controricorrente in memoria (Cass., n. 12132/2026).

17. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 115, 61 e 196 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha basato le conclusioni su una CTU viziata dall'omessa valutazione dell'accollo.

18. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella rivalutazione delle risultanze della CTU, il cui esame e la cui valutazione spettano al giudice del merito.

19. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.

La Presidente

Paola Vella

